

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0015283/P -/ Cl.: COM.4.8**

All'Associazione Intercomunale

riferimento: **prot. 8362 dd. 21 aprile 2011**  
allegato  
Trieste, **3 maggio 2011**

AI MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento Affari Interni e Territoriali  
Piazza del Viminale, 1  
00184 – **ROMA**

**Oggetto: articolo 6 del decreto legge 117/2007, convertito, con modifiche, dalla legge 160/2007, come da ultimo modificato ed integrato dalla legge 120/2010: applicabilità alle riunioni straordinarie di persone.**

Con la nota sopra emarginata dell'Associazione in indirizzo, è stato richiesto una parere della scrivente in merito all'applicabilità della normativa citata in oggetto alle riunioni straordinarie di persone (sagre paesane, manifestazioni musicali,...), in particolare del comma 2 quater del novellato articolo 6 del decreto legge 117/2007 (*Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione*), il quale recita:

*<<I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:*

*a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*

*b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo>>.*

Poiché trattasi di materia attinente la circolazione stradale, sotto i precipui profili della "sicurezza" (incolumità delle persone) e dell' "ordine pubblico" (prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose), la medesima rientra fra le potestà di legislazione esclusiva dello Stato (Corte Costituzionale,

sentenza n. 428/2004), conseguentemente, interpretazioni in ordine all'applicabilità ed alla portata della normativa in questione appartengono alla competenza degli organi ministeriali di settore; in questa sede, a livello meramente collaborativo (e nelle more di eventuali differenti determinazioni del Ministero), si formulano le considerazioni che seguono.

L'articolo 1 del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada), nell'individuare i principi generali della disciplina, esplicitamente dichiara che *<<la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato>>* (cfr. Corte Cost. cit. n. 428/2004); in ossequio ad un tanto, l'articolo 6 del decreto legge 117/2007, come novellato dalla legge 120/2010 (rubricato: *Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza*), ha intensificato gli obblighi e le responsabilità dei gestori di locali aperti al pubblico, proprio al fine di prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera", legate alla guida notturna in stato di ebbrezza (cfr. DGR Veneto 370/2011).

È alla luce delle finalità testé illustrate che vanno lette le disposizioni in esame, la cui *ratio* fondamentale va individuata nella più estesa applicazione possibile di norme dettate per la tutela della sicurezza pubblica, sotto il precipuo profilo della sicurezza stradale, prova ne sia che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 152/2010, ha puntualizzato che *<<la scelta compiuta dal legislatore con la normativa in esame (formulazione originaria dell'articolo 6 del decreto legge 117/2007) risponde all'obiettivo, non irragionevole, di limitare la somministrazione di bevande alcoliche in quelle situazioni nelle quali gli effetti conseguenti al loro consumo possono risultare ampliati dall'ascolto di musica, protratto per ore e talora fino al mattino (...)>>*.

Il comma 2 quater del decreto legge 117/2007 esordisce richiamando *<<i titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2>>*; tale comma 2, anch'esso oggetto di novella ai sensi della legge 120/2010, nell'imporre l'obbligo di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e nelle tre ore successive (salva differente determinazione del questore), effettua l'esplicita menzione dei *<<titolari e (dei) gestori degli esercizi muniti della licenza (di cui all'articolo 86, commi 1 e 2, TULPS), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni>>*.

Nella sostanza, la novella legislativa del 2010 ha estensivamente incluso, tra i soggetti tenuti ai prescritti obblighi di legge, e, quindi, pure agli obblighi di cui al comma 2 quater del decreto legge 117/2007, *chiunque* somministri bevande alcoliche o superalcoliche *in spazi o aree pubblici*, ossia proprio nelle fiere, nelle sagre, nei mercati ovvero nelle altre riunioni straordinarie di persone.

*Ad abundantiam*, l' "identificazione" tra somministrazione su spazi pubblici/aree pubbliche e somministrazione in occasione di fiere, sagre, mercati ovvero di altre riunioni straordinarie di persone si ritiene risulti palese (sebbene per finalità "derogatorie") anche alla luce della disposizione di cui al novellato (*ex lege* 96/2010, articolo 34) articolo 14 bis, comma 2, primo periodo, della legge 125/2001 (*legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati*), il quale recita:

*<< Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 (esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, comma 1, TULPS), dalle ore 24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.>>.*

Si trasmette la presente anche al Ministero in indirizzo, per le eventuali determinazioni di competenza, e si porgono cordiali saluti.

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

– dott. Terzo Unterweger Viani –

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3772448  
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*